

## Newsletter n. 20 del 25 Agosto 2018

### **1. IMPRESA SOCIALE - Pubblicato il decreto integrativo e correttivo al D.Lgs. n. 112 del 2017 - Previsto più tempo per adeguare gli statuti**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2018, il **Decreto Legislativo 20 luglio 2018, n. 95**, recante "**Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106**".

Il decreto, emanato in attuazione della legge di riforma del Terzo settore dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n.106), introduce **disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112**, relativo alla **revisione della disciplina in materia di impresa sociale**.

Gli interventi correttivi e integrativi previsti - **in vigore dall' 11 agosto 2018** - riguardano:

- l'**utilizzo dei lavoratori molto svantaggiati** e dei **volontari**,
- l'**adeguamento degli statuti delle imprese sociali** e
- le **misure fiscali e di sostegno economico**.

In tale quadro si prevede, tra l'altro:

- l'**introduzione di un limite temporale di 24 mesi**, a partire dalla data di assunzione, ai fini del computo della quota di lavoratori definiti "**molto svantaggiati**" dipendenti dell'impresa sociale (art. 2);
- l'**inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative**, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell'identità specifica dell'impresa sociale in forma cooperativa (art. 3) e
- l'**introduzione di limiti più stringenti all'impiego di volontari nelle imprese sociali**, con la previsione che l'azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati (art. 5).

Con una modifica al comma 3 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/2017, viene disposto l'ampliamento - **da 12 a 18 mesi** - del termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina. Pertanto, **le imprese sociali già costituite al momento dell'entrata in vigore del decreto n. 112/2017 (20 luglio 2017), dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 20 gennaio 2019** (art. 6).

Entro lo stesso termine, esse potranno modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Vengono, inoltre, previsti **interventi correttivi sul versante fiscale**, tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contempo, della imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT.

Vengono, altresì, introdotte **modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali**, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, **la disciplina viene allineata a quanto previsto dalla normativa sulle Start-up innovative** (art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012), già approvata da parte della Commissione Europea (art. 7).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **2. ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su questioni di carattere fiscale - Precisazioni anche in materia di imposta di bollo**

Con la **circolare n 18/E del 1° agosto 2018** l'Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro riepilogativo delle questioni di carattere fiscale, che sono state approfondite nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e che interessano **le associazioni e le società sportive dilettantistiche**, anche a seguito dell'approvazione del **Codice del Terzo settore (CTS)** (D.Lgs. n. 117/2017) e del D.Lgs. n. 112/2017, contenente la disciplina dell'**impresa sociale**.

**1)** Viene, innanzitutto, fornita una risposta ad alcuni profili riguardanti l'**applicazione del regime fiscale recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398**, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro (Punto 3).

Vengono, inoltre, affrontate, - in risposta ad ulteriori specifici quesiti - alcune questioni concernenti l'**applicazione**, in favore delle medesime associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, del **beneficio fiscale previsto dall'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)** approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativo all'esclusione da imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci e di altre categorie di soggetti normativamente individuati (Punto 4).

Al successivo Punto 5 vengono precisati gli **effetti della riforma del Terzo settore** (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) sull'applicabilità del regime fiscale di cui alla L. n. 398/1991 e dell'agevolazione di cui all'art. 148, comma 3 del TUIR.

Ai Punti 6 e 7 vengono fornite risposte a precisi quesiti su questioni connesse all'applicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 (Punto 6) e su questioni connesse all'applicazione dell'art. 148, comma 3, del TUIR (Punto 7)..

**2)** al Punto 8, viene, infine, fornito un indirizzo in relazione alla previsione agevolativa in materia di **imposta di bollo per taluni organismi sportivi**.

L'esenzione, in modo assoluto, dal pagamento dell'imposta di bollo, a favore delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, è prevista dall'**articolo 27-bis, contenuto nella Tabella, allegato B, al DPR n. 642 del 1972**, che testualmente recita "*Atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI*".

Tale articolo, precisa l'Agenzia, ha avuto nel tempo diverse formulazioni, ma l'esenzione, anche se originariamente riguardante gli "*Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)*", è **tuttora in vigore per gli atti e documenti ivi indicati**.

Due sono le soluzioni interpretative fornite dall'Agenzia:

a) Nel concetto di "*atti, documenti (...) richiesti dalle **Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI***" rientrano le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione, in quanto - trattandosi, evidentemente, di documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione dei rimborsi - il loro rilascio viene "*richiesto*" dalle "*Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI*".

b) Nella definizione generica di "**federazioni sportive**" rientrano sia le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) che le Discipline Sportive Associate (DSA). A testimonianza di ciò, gli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 242 del 1999 (in tema di riordino del CONI) disciplinano unitariamente sia le Federazioni Sportive Nazionali che le Discipline Sportive Associate.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, si deve ritenere che il legislatore, estendendo l'esenzione dell'articolo 27-bis anche alle "*federazioni sportive ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI*", abbia voluto sollevare le federazioni sportive, comprese le Discipline Sportive Associate, e gli Enti di Promozione Sportiva dall'onere di corrispondere l'imposta di bollo sia sui documenti prodotti dagli stessi che su quelli richiesti.

Dunque, tutti i documenti, comprese le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle Federazioni sportive (Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate) e dagli Enti di Promozione Sportiva, rientrano tra gli atti che godono della esenzione da imposta di bollo di cui al più volte citato articolo 27-bis.

LINK:

### **3. MINISTERI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - In vigore il riordino delle nuove attribuzioni definite dalla L. n. 97/2018 di conversione del D.L. n. 86/2018**

Con la promulgazione della **legge 9 agosto 2018, n. 97**, di **conversione del D.L. 12 luglio 2018, n. 86**, vengono modificate le competenze di alcuni Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**1) Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** sono trasferite le funzioni esercitate dal **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** in materia di turismo.

Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

Di conseguenza, i due Ministeri assumeranno, rispettivamente, la **nuova denominazione** di:

- "**Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo**" e di

- "**Ministero per i beni e le attività culturali**" (art. 1).

**2) Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) in materia di **coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale** di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6;

b) in materia di **contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo**, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al medesimo Ministero vengono altresì attribuite le funzioni relative alla **promozione dell'economia circolare** e all'uso efficiente delle risorse, nonché al coordinamento delle **misure di contrasto e contenimento del danno ambientale** e di ripristino in sicurezza dei **siti inquinati** (art. 2)

**3) All'articolo 3** vengono, inoltre, individuate un complesso di funzioni in materia di **famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità**, spettanti - in parte in base alle norme già vigenti, in parte in base a trasferimenti di competenza disposti dal medesimo articolo - al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.

Si prevede, inoltre, prevede l'adozione di un protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le **politiche antidroga** della Presidenza del Consiglio ed il Ministero della salute di misure sanitarie intese a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcol dipendenze correlate.

**4) L'articolo 4:**

a) prevede la **soppressione del Dipartimento "Casa Italia"**, istituito presso la Presidenza del Consiglio, per la valorizzazione del patrimonio abitativo del territorio e delle aree urbane. Le relative funzioni rimangono comunque affidate alla Presidenza del Consiglio;

b) detta disposizioni per interventi di **edilizia scolastica**.

**5) L'articolo 4-bis** dà al Governo la possibilità (fino al 30 giugno 2019) di adottare i **regolamenti di organizzazione dei ministeri**, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio, in luogo di regolamenti governativi di delegificazione, adottati con DPR.

La deroga, che riguarda tutte le amministrazioni, è funzionale al riordino organizzativo dei ministeri coinvolti nel riordino (Agricoltura, Beni culturali e Ambiente).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

### **4. INTERPELLI - Dal 1° settembre l'Agenzia delle Entrate mette on line le risposte ai cittadini**

L'Agenzia delle Entrate prosegue l'**operazione trasparenza** e lo fa con la **pubblicazione online** delle risposte alle **istanze di interpello** presentate dai cittadini.

A decorrere dal **1° settembre 2018** le risposte alle istanze di interpello presentate dai cittadini all'Agenzia delle Entrate saranno pubblicate online. I nuovi orientamenti diventeranno prassi.

La novità è contenuta nel **provvedimento pubblicato il 7 agosto 2018, Prot. n. 185630/2018**.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, che nel caso in cui i chiarimenti alle istanze di interpello e consulenza giuridica contengano **interpretazioni nuove**, modifichino gli orientamenti adottati in precedenti documenti o garantiscano maggiore uniformità di comportamento, la **pubblicazione avverrà sotto forma di circolare o di risoluzione**, diventando così prassi.

In tal caso, la pubblicazione avverrà sia sul sito dell'Agenzia delle Entrate che nella banca dati del servizio di documentazione economica e finanziaria.

Per le restanti istanze di interpello, la pubblicazione avverrà invece su una sezione dedicata del portale dell'Agenzia.

Come sempre, in ogni caso, sarà fornita la pubblicazione dei soli principi di diritto espressi nella risposta, tutelando così la privacy del contribuente.

L'**obiettivo** è consentire ai cittadini di avere la più ampia conoscenza di tutte le soluzioni interpretative adottate dall'Agenzia delle Entrate.

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento n. 185630/2018 clicca qui.](#)

## **5. SALE GIOCHI E SCOMMESSE - DISTANZE MINIME - I poteri di verifica della Questura prima del rilascio della licenza - Indicazioni operative dal Ministero dell'Interno - Le conferme dal Consiglio di Stato**

Ai fini del rilascio della licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S. per l'**esercizio di sale scommesse e di altri giochi leciti**, le Questure (possono e) **debbono verificare**, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, **anche il rispetto delle normative, regionali o comunali, in materia di distanze minime** di tali attività commerciali da luoghi considerati "sensibili", cioè da tutti quei luoghi (primariamente gli istituti scolastici) nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili (primariamente i giovani) rispetto alla tentazione del gioco d'azzardo ed all'illusione di poter conseguire attraverso di esso facili guadagni.

A stabilirlo è il **Consiglio di Stato, Sezione III, con la Sentenza n. 4604 del 19 luglio 2018, pubblicata il 27 luglio 2018.**

**La vicenda.** Il TAR per la Toscana, con sentenza n. 708 del 18 maggio 2017, ha respinto il ricorso proposto dall'amministratore di una società, avverso il provvedimento del Questore di Pisa di diniego della chiesta autorizzazione per la "*raccolta di giocate tramite apparecchi videoterminali di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.*", motivato sul presupposto della **mancanza di idonea certificazione attestante che i locali in cui l'attività verrà esercitata rispettano le distanze da luoghi "sensibili"**, cioè da tutti quei luoghi nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili rispetto alla tentazione del gioco d'azzardo ed all'illusione di poter conseguire attraverso di esso facili guadagni.

Avverso tale decisione è stato proposto appello reiterando l'eccezione di incompetenza del Questore nella specifica materia, trattandosi di diniego motivato per ragioni di salute e non di sicurezza pubblica.

In sostanza, la questione da risolvere è se, ai fini del rilascio della licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S. per l'esercizio di sale scommesse e di altri giochi leciti, le Questure debbano verificare, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle normative, regionali o comunali, in materia di distanze minime di tali attività commerciali da luoghi considerati "sensibili".

In tale contesto numerose Regioni, tra le quali anche la Toscana (con la legge n. 57 del 18 ottobre 2013), si sono dotate di norme finalizzate a prevenire - proprio attraverso l'imposizione di distanze minime delle sale giochi e scommesse dai luoghi sensibili - l'insorgenza di forme patologiche di ludopatia meglio note nella letteratura medica come G.A.P. (gioco d'azzardo patologico).

Orbene, non v'è dubbio – si legge nella sentenza - che **questa legislazione preventiva è posta a tutela della salute dei soggetti maggiormente esposti** ma vale, senza meno, anche a prevenire – soprattutto per i più giovani – possibili fenomeni di devianza criminale potenzialmente coinvolgenti sia le realtà familiari di riferimento sia lo stesso ordine pubblico. Sicchè, già per questo aspetto, **va pienamente riconosciuta, in termini generali, la piena competenza del Questore.**

Il Questore è tenuto, per il rilascio dell'autorizzazione, a verificare la sussistenza non soltanto dei requisiti stabiliti dalla legislazione di polizia ma anche di quelli previsti dalle ulteriori fonti normative e ordinamentali, tra le quali assume una specifica valenza proprio la legislazione regionale in materia di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili.

Lo stesso Ministero dell'Interno ha preso atto anche di queste novità legislative emanando un'apposita circolare operativa (**Circolare del 19 marzo 2018, n. 557/PAS/U/003881/12001(1)**), che fa obbligo ai Questori di tener conto nel rilascio delle autorizzazioni in questione anche del rispetto delle distanze minime previste dalla legislazione regionale.

Non solo, dal punto di vista operativo – si legge nella circolare – "*al privato aspirante alla licenza ex art. 88 del TULPS, al momento della presentazione dell'istanza, spetterà attestare ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 il rispetto delle distanze minime stabilite da leggi e da regolamenti regionali o da regolamenti del Comune. Tale attestazione si aggiungerà all'autocertificazione della conformità dei locali di esercizio alla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sanità e polizia urbana, nonché quella specificamente attinente alla destinazione d'uso dell'immobile.*"

Avviato il procedimento, il Questore provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. chiedendo, in particolare, al Comune nel cui territorio è ubicata la sala medesima, di procedere al controllo della dichiarazione dell'istante, esprimendosi in merito al rispetto delle distanze minime eventualmente prescritte dalla normativa regionale e/o locale.

Nel caso in cui il Comune attesti la conformità dei locali in argomento alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi ed oggettivi dell'autorizzazione, potrà rilasciare la licenza.

Ricordiamo che ulteriori precisazioni alla citata circolare del 19 marzo 2018 sono state successivamente emanate dallo stesso Ministero dell'Interno con la **circolare del 21 maggio 2018, n. 557/PAS/U/003881/12001(1)**.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 4604/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'Interno del 21 maggio 2018 clicca qui.](#)

## **6. INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - Fissate misure e modalità di versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2018**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018, il **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 agosto 2018**, recante la misura e le modalità di versamento all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) del **contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2018** dagli **intermediari di assicurazione e riassicurazione**.

Detto contributo, dovuto dagli **intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico intermediari (RUI)**, alla data del **30 maggio 2018**, è determinato come segue:

**a) sezione A - agenti di assicurazione:**

- *persone fisiche: euro 47,00;*
- *persone giuridiche: euro 270,00;*

**b) sezione B - broker:**

- *persone fisiche: euro 47,00;*
- *persone giuridiche: euro 270,00;*

**c) sezione C:**

- *produttori diretti: euro 18,00;*

**d) sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:**

- *banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 9.800,00;*
- *banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro 7.100,00;*
- *banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: euro 2.400,00.*

**Un successivo provvedimento dell'IVASS – non ancora emanato - dovrà fissare le modalità ed i termini di versamento del contributo in questione.**

Ricordiamo che, con **decreto del 10 luglio 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2018, è stato determinato, per l'anno 2018, il contributo annuale da versare, da parte degli aderenti, al **Fondo di garanzia** per i mediatori di assicurazione e riassicurazione.

Tale contributo è fissato, per l'anno 2018, nella misura dello **0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2017**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei decreti ministeriali citati clicca qui.](#)

## **7. CONTROVERSIE DI NATURA PREVIDENZIALE - Competente il giudice ordinario, anche se l'atto impugnato è una cartella esattoriale - Nuova sentenza della Cassazione**

La **Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 19523 del 23 luglio 2018** ha ribadito il principio secondo cui **"rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale, anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo cartella esattoriale."**

Ciò deriva – scrivono i giudici – “non solo dall'intrinseca natura del rapporto, ma anche dal rilievo che l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che **in presenza di richiesta del versamento di contributi previdenziali il contribuente può proporre innanzi al giudice del lavoro opposizione contro l'iscrizione a ruolo**”.

Lo prevede espressamente il comma 5 del citato art. 24 stabilendo che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.

Allo stesso modo – scrivono i giudici - “appartengono alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale **alla quale è completamente estranea la giurisdizione tributaria**, mancando del tutto un atto qualificato, rientrando nelle tipologie di cui all'art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992 o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario.”

Ad analoga conclusione deve pervenirsi – si legge nella sentenza - “anche riguardo alle controversie in cui si discute della legittimità o meno d'un **avviso di addebito** emesso dall'INPS, che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”, come stabilito dall'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010 (recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”).

Né tale esito – concludono i giudici – può mutare solo perché la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell'INPS è nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

## **8. ACCESSO AD UNA RETE INTERNET APERTA - Dall'AGCOM gli indirizzi per una libera scelta da parte degli utenti delle apparecchiature terminali**

**Nessuna limitazione alla libertà di uso delle apparecchiature terminali di accesso ad Internet può essere imposta contrattualmente agli utenti, ai quali spetta il diritto di scegliere se acquistare in proprio il terminale o utilizzare il terminale fornito dall'operatore.**

In altri termini, gli operatori non possono obbligare gli utenti ad utilizzare il proprio terminale di accesso ad Internet, ma si devono limitare ad offrirne la fornitura, informando l'utente di eventuali restrizioni. Resta comunque impregiudicata la facoltà dell'utente di accettare la sola fornitura del solo servizio di comunicazioni elettroniche senza la fornitura del terminale.

Sono questi i principi ribaditi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la **delibera n. 348/18/CONS del 18 luglio 2018**, con la quale sono state approvate le misure attuative del **regolamento europeo 2015/2120 del 25 novembre 2015**, relativo all'accesso ad una rete internet aperta, con libertà di scelta, da parte degli utenti, delle apparecchiature terminali utilizzate per l'accesso da postazione fissa.

Tale regolamento fissa i diritti fondamentali degli utenti finali ad utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta e a stipulare accordi con i fornitori di servizi di accesso a Internet che non limitino l'esercizio di tale diritto.

Come stabilito all'art. 2, per «**servizio di accesso a Internet**» si intende “un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce accesso a Internet, ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet, **a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate**”.

Come stabilito al comma 1 del successivo articolo 3, “**Gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell'utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall'origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet**”.

Gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a Internet quali prezzo, volumi di dati o velocità, e le pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a Internet **non possono limitare l'esercizio dei diritti degli utenti finali ad utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta.**

I fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi, trattano tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate.

**Obiettivo** dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è quello di **consentire scelte consapevoli e informate**, nonché quello di tutelare i consumatori finali, dettando prezzi e modalità di vendita dei terminali e dei servizi collegati ricadenti sui fornitori di servizi di accesso alla rete, in base alla normativa in oggetto, artt. 70 e 71 del codice delle comunicazioni elettroniche.

Da oggi, infatti, **gli utenti hanno diritto di scegliere liberamente le apparecchiature terminali di accesso ad internet da postazione fissa**.

In particolare, gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e i fornitori di servizi di comunicazione **non possono rifiutare di collegare i terminali alla propria rete** se «*l'apparecchiatura scelta dall'utente soddisfa i requisiti di base previsti dalla normativa europea e nazionale, né imporre all'utente oneri aggiuntivi o ritardi ingiustificati, ovvero discriminare la qualità dei servizi inclusi nell'offerta, in caso di collegamento ad un'apparecchiatura terminale di propria scelta*».

Allo stesso tempo, i fornitori devono offrire agli utenti **informazioni adeguate** per la corretta attestazione della funzionalità di connessione e la configurazione degli apparecchi, sostitutivi o integrativi, di propria scelta; pertanto, i contratti stipulati con gli operatori **non possono contenere clausole che limitino il diritto degli utenti ad utilizzare tali terminali**.

Inoltre, qualora gli operatori offrano un proprio terminale in abbinamento con il servizio di connessione devono garantire che il consumatore possa scegliere eventualmente un proprio terminale con l'ulteriore obbligo di fornire tutte le specifiche necessarie al suo funzionamento.

Prosegue l'Autorità ribadendo che le due libertà economiche da salvaguardare sono «**quella della libera scelta dell'utente dell'apparecchiatura terminale e quella commerciale dell'impresa anche attraverso offerte abbinata**».

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 348/18/CONS clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento \(UE\) 2015/2120 clicca qui.](#)

## **9. TELEMARKETING, SISTEMI GPS E ACCESSO AI DATI DEL SISTAN - Gli interventi del Garante Privacy**

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la **newsletter n. 443 del 31 luglio 2018**, ha pubblicato alcune decisioni relative al **telemarketing**, ai **sistemi GPS con privacy incorporata** e all'**accesso, a fini scientifici, ai dati elementari del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN)**.

### **1) Grandi database delle aziende e telemarketing aggressivo di Vodafone.**

È stato approvato dal Garante Privacy il piano ispettivo per il secondo semestre di quest'anno, avente ad oggetto la verifica sia dei trattamenti di dati effettuati da aziende e pubbliche amministrazioni che gestiscono enormi banche dati, sia dei trattamenti di dati per attività di telemarketing.

I controlli, effettuati anche con l'intervento del Nucleo speciale tutela privacy e frodi telematiche della Guardia di Finanza, verteranno «*sul rispetto degli obblighi di informativa, sull'acquisizione del consenso nei casi previsti, sul periodo di conservazione dei dati e sulle misure di sicurezza per la loro protezione, e terranno conto, in particolare, del rispetto degli obblighi in tema di tenuta del registro dei trattamenti, di valutazione d'impatto e di designazione del Responsabile della protezione dei dati*».

Prosegue poi il Garante con l'applicazione di una sanzione amministrativa a Vodafone pari a 800mila euro per aver svolto attività di marketing in violazione della normativa antecedente al Regolamento europeo. In particolare il Garante contesta alla società le violazioni previste dalla normativa privacy per l'effettuazione delle telefonate promozionali e l'invio di sms agli utenti di telefonia fissa e mobile senza il loro consenso ed inoltre contesta la realizzazione degli illeciti attraverso l'utilizzo di banche dati di particolare rilevanza e dimensioni.

### **2) Flotte aziendali e sistemi GPS.**

**La privacy va tutelata fin dalla fase di progettazione di un prodotto o di un servizio.** L'Autorità richiede, per la prima volta, a un fornitore di servizi di geolocalizzazione, di incorporare il «diritto alla privacy» direttamente nella funzionalità del prodotto, così da consentire al cliente l'utilizzo di un sistema adattabile alle proprie esigenze organizzative e di sicurezza.

La funzione che consente la disattivazione del GPS deve essere resa disponibile per tutti i tipi di abbonamento al servizio senza cospicui costi aggiuntivi.

Infatti, a seguito della segnalazione di un dipendente di una società che utilizza il servizio di geolocalizzazione sulla propria flotta aziendale, il Garante nota che il sistema, di cui i dipendenti non sono portati a conoscenza, consente il monitoraggio continuo dell'attività del dipendente; pertanto, vieta l'ulteriore trattamento dei dati alla suddetta società e prescrive al fornitore di adeguare il sistema alla disciplina europea in materia.

### **3) SISTAN e ricerca scientifica.**

Il Garante privacy ha dato **via libera allo schema di Linee guida del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT)** per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale (SISTAN), ma ha previsto misure che innalzano le tutele sui dati personali trattati.

Per **“dati elementari”**, riferiti ad esempio ad una persona fisica o ad una persona giuridica o ancora ad un evento, si intende quei dati messi a disposizione di una ricerca scientifica sempre garantendone la massima sicurezza e protezione.

A tal proposito, l'Autorità rende *«parere favorevole sulle linee Guida a condizione che le postazioni esterne da cui si effettua l'accesso ai dati elementari da remoto siano collocate in locali dedicati e che i dati siano consultabili solo da ricercatori autorizzati con la registrazione degli accessi fisici»*.

Per l'accesso ai suddetti dati i ricercatori devono presentare apposita proposta di ricerca per cui risulti necessario ricorrere a dati elementari e sottoscrivere una dichiarazione individuale di riservatezza. Questo per garantire che il trattamento dei dati personali sia conforme alla normativa europea sulla protezione della privacy.

LINK:

[Per scaricare il testo integrale della newsletter n. 443/2018 clicca qui.](#)

## Altre notizie in breve

**1)** A decorrere dal **1° agosto**, le chiamate ai **call center dell'Agenzia delle Entrate** sono gratuite. I numeri verdi da chiamare, istituiti appositamente al fine di escludere ogni costo per i contribuenti, sono:

- **800.90.96.96** per informazioni su questioni fiscali generali, sui rimborsi, sulle cartelle e sulle comunicazioni di irregolarità e per prenotare un appuntamento;

- **800.89.41.41** per ricevere assistenza sugli avvisi di accertamento parziale (art. 41-bis D.P.R. n. 600/1973) notificati ai proprietari di immobili affittati, per i quali sono state rilevate incongruità rispetto ai redditi dichiarati, e per informazioni sulle restanti lavorazioni gestite dal Centro Operativo di Pescara.

La chiamata diventa gratuita - Oltre alla numerazione, cambia anche il costo della chiamata: dal primo agosto, infatti, per i nuovi numeri verdi il costo del traffico telefonico sarà interamente a carico dell'Agenzia, come conseguenza della legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017. I contribuenti non dovranno, quindi, sostenere alcun costo per ricevere assistenza fiscale.

I **vecchi recapiti telefonici**, a pagamento, resteranno comunque attivi sino a fine anno.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

**2)** Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione – con la **Circolare del 12 luglio 2018, Prot. 16965** ha dato precise disposizioni a tutti gli Uffici della Motorizzazione Civile di **esentare dal pagamento dell'imposta di bollo** tutti gli atti inerenti il **trasferimento della proprietà di veicoli tra coniugi quando detto trasferimento sia dovuto a separazione personale o divorzio**,

La Direttiva scaturisce dalla necessità di dare un indirizzo certo agli Uffici provinciali della motorizzazione che sul tema avevano modalità operative difformi.

Il Ministero, nel ricordare che l'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (*legge sul divorzio*), prevede che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alla separazione e al divorzio sono esenti da imposta di bollo, ha ritenuto dover uniformare l'attività dei propri uffici in tal senso.

Conseguentemente anche i Comuni quando si troveranno a dover autenticare la firma nei casi di trasferimenti di proprietà di veicoli tra coniugi dovuti alla separazione o al divorzio, dovranno procedere in esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo.

Per poter ottenere l'esenzione il coniuge cedente (venditore) dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il trasferimento di proprietà del mezzo è dovuto all'avvenuta separazione o divorzio.

**3)** L'INPS, con il **messaggio n. 3082 del 3 agosto 2018**, comunica di aver ulteriormente aggiornato e implementato le procedure interne di verifica della regolarità contributiva collegate alla nuova procedura di **dichiarazione preventiva di agevolazione (DPA)**.

Con il nuovo sistema di verifica – in vigore dallo scorso mese di luglio - è stata aggiornata la sezione **“Regolarità contributiva”**, all'interno del **“Cassetto previdenziale aziende”** nel **“Fascicolo elettronico del contribuente”**.

LINK:



[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 3082/2018 clicca qui.](#)

**4)** A metà 2018 sono in totale **1.626 le startup innovative costituite con la nuova modalità digitale e gratuita**, introdotta dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 e operativa a partire dal 20 luglio dello stesso anno. Si tratta di ben 911 imprese in più rispetto a dodici mesi fa, e solo negli ultimi tre mesi le nuove startup registrate online sono state 243.

Nel primo semestre 2018 quasi una startup innovativa su due (42,5%) è stata costituita con la nuova procedura online.

È quanto emerge dal nuovo rapporto trimestrale di monitoraggio pubblicato in data odierna dal MISE, in collaborazione con Unioncamere e InfoCamere.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del rapporto trimestrale clicca qui.](#)

**5)** Con **decreto direttoriale del 1° agosto 2018**, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato prorogato il termine per l'ultimazione delle spese progettuali connesse agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico **fino al 14 dicembre 2018**.

A seguito della proroga, le imprese assegnatarie del Voucher possono presentare la richiesta di erogazione, dopo aver provveduto al pagamento a saldo di tutte le spese, **fino al 14 marzo 2019**.

Resta ferma la possibilità per le imprese di presentare le richieste di erogazione a partire dal 14 settembre 2018.

Il comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e della scheda informativa clicca qui.](#)

**6)** Con la **circolare n. 269210 del 3 agosto 2018**, il Ministero dello Sviluppo economico ha apportato delle modifiche alla precedente circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, concernente termini e modalità di presentazione delle domande per la **concessione e l'erogazione dei contributi** di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, recante la disciplina dei contributi e dei finanziamenti per **l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese**.

Al fine di facilitare le imprese nell'accesso alla misura agevolativa, la circolare introduce, altresì, alcune semplificazioni in merito alla documentazione da allegare alle domande di agevolazioni e alle richieste di erogazione.

Sono, inoltre, specificati alcuni aspetti inerenti alle modalità di svolgimento dei controlli documentali sulle dichiarazioni

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare e dei suoi allegati clicca qui.](#)

**7)** Da parte di coloro che non hanno ancora effettuato l'iscrizione, entro lo scorso 7 maggio, per il 2018 e che non sono presenti all'interno dell'elenco permanente degli iscritti, la domanda telematica per accedere al beneficio del cinque per mille potrà essere presentata **entro il 1° ottobre 2018**.

Verranno periodicamente aggiornati gli elenchi dei soggetti che procedono con l'iscrizione tardiva.

Lo ha messo in evidenza l'Agenzia delle Entrate all'interno del proprio sito istituzionale, all'interno del quale ha peraltro **pubblicato gli elenchi aggiornati al 7 agosto 2018**: delle associazioni sportive dilettantistiche; degli enti del volontariato e degli enti della ricerca scientifica e dell'università.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**8)** Con **Regolamento n. 39 del 2 agosto 2018**, l'IVASS ha ridefinito la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza dell'IVASS e le disposizioni attuative.

Le nuove disposizioni regolamentari trovano applicazione per le violazioni commesse **dal 1° ottobre 2018**. Per le violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi i previgenti regolamenti IVASS n. 1/2013 e n. 2/2013 (riguardanti rispettivamente le sanzioni pecuniarie e le sanzioni disciplinari per gli intermediari).

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**9)** **A ottobre parte il Mede dell'educazione finanziaria**. Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria – cui partecipa l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) – ha promosso la prima edizione del **"Mese dell'Educazione Finanziaria" dal 1° al 31 ottobre 2018**.

Il "Mese dell'Educazione Finanziaria" comprende attività ed eventi di informazione e sensibilizzazione sui comportamenti corretti nella gestione e programmazione delle risorse personali e familiari con la finalità di garantire il benessere economico attraverso l'utilizzo appropriato di strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali. Il Mese si aprirà con la "World Investor Week" e terminerà il 31 ottobre, giornata mondiale del risparmio.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

**10) Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 giugno 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2018, è stato disposto – per la campagna 2018/2019 - il differimento del termine di presentazione delle domande di aiuto relative all'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti **dal 30 giugno 2018 al 13 luglio 2018**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 1° AL 25 AGOSTO 2018)**

**1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 29 maggio 2018:** Aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto. (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 10 luglio 2018:** Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Integrazione del decreto 18 ottobre 2013. (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 8 maggio 2018:** Modalità operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto. (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) A.N.A.C. - Delibera 18 luglio 2018:** Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione. (Delibera n. 657). (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**5) Decreto Legislativo 20 luglio 2018, n. 95:** Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Legge 9 agosto 2018, n. 96:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**7) Legge 9 agosto 2018, n. 97:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. (Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**8) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 8 agosto 2018:** Misura e modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2018 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione. (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)